REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO

Fondi comuni di Investimento Mobiliare aperti armonizzati appartenenti al

Sistema Mediolanum Fondi Italia

gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 25 luglio 2025.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'Art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni.
Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'applicazione si intende rilasciata in via generale.

Società di gestione del Risparmio

mediolanum GESTIONE FONDI

INDICE

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA....3

A.1) DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI....3

A.2) SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO....4

A.3) DEPOSITARIO....4

A.4) PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI....4

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO....4

B.1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE....4

B.1.a) Parte relativa a tutti i fondi....4

B.1.b) Parte specifica relativa a ciascun Fondo....6

B.1.c) Limiti alle operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate....17

B.2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE....17

B.3) SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO....19

B.3.a) Spese a carico del Fondo....19

B.3.b) Spese a carico dei singoli partecipanti....23

B.3.c) Facilitazioni Commissionali per i soli fondi che prevedono una commissione di sottoscrizione calcolata in percentuale sul versamento....24

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO....26

C.1) PARTECIPAZIONE AL FONDO....26

C.1.a) Previsioni Generali....26

C.1.b) Modalità di sottoscrizione delle quote....27

C.1.c) Sottoscrizione di quote mediante Piani di Accumulo....29

C.1.d) Sottoscrizione delle quote in abbinamento ad altri contratti....31

C.1.e) Operazioni di passaggio tra fondi (switch)....31

C.1.f) Programma "Big Chance"....32

C.2) QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE....33

C.3) ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI....34

C.4) SPESE A CARICO DELLA SGR 34

C.5) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 34

C.6) RIMBORSO DELLE QUOTE 35

C.6.a) Previsioni Generali 35

C.6.b) Modalità di rimborso delle Quote 36

C.7) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 38

C.8) LIQUIDAZIONE DEL FONDO 39

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

A.I) DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI

Il presente Regolamento di Gestione (di seguito "Regolamento") disciplina i fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati (di seguito "fondi") aventi la seguente denominazione.

Fondi Obbligazionari:
I) MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO

Fondi Obbligazionari Flessibili:
II) MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND
III) MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD
IV) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA
V) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II
VI) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA III
VII)MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA IV
VIII) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA V

Fondi Flessibili:
IX) MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO
X) MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ESG
XI) MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA
XII) MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA

e appartenenti al "Sistema Mediolanum Fondi Italia" (di seguito "Sistema").

Per tutti i Fondi sono previste Quote di Classe "LA" e "I". Per i Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V sono previste anche le Quote di Classe "L".
La Classe "LA" si differenzia dalla Classe "L" esclusivamente per la destinazione dei proventi come meglio specificato nella parte B.2). Le Quote di Classe "I" si differenziano dalle precedenti per il regime commissionale applicato, come meglio specificato nella parte B.3) sezione B.3.b).
Le Quote di Classe "I" sono riservate esclusivamente agli "Investitori istituzionali" che, ai fini del presente regolamento sono identificati con imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali Fondi, Banche, Società di investimento a capitale variabile (Sicav), Società di intermediazione mobiliare (Sim), Fondazioni Bancarie, Casse di previdenza ed assistenza e imprese di grandi dimensioni[1], Enti Religiosi, Enti del Terzo Settore, Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi), Società Finanziarie Regionali partecipate da Enti pubblici.
Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote o ai patrimoni netti dei Fondi, contenuto nel presente Regolamento, deve intendersi quale riferimento alle quote o ai patrimoni netti di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe di un Fondo, hanno uguale valore e uguali diritti.

[1] Si intendono le imprese che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20.000.000 euro
- fatturato netto: 40.000.000 euro
- fondi propri: 2.000.000 euro.

Per ciascuna delle suddette Classi di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione, indicati nella successiva parte C), sezione C.I.b) "Modalità di sottoscrizione delle quote".
I fondi hanno durata sino al 31/12/2050. La durata dei fondi, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dalla successiva parte C), art. 8 del presente Regolamento potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR da assumersi almeno due anni prima della scadenza. La proroga implica una modifica del presente Regolamento, secondo le modalità di cui alla successiva parte C), art. 7 del presente Regolamento.

A.2) SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, con sede legale in Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci – Via Ennio Doris, autorizzata dalla Banca d'Italia (di seguito "Organo di Vigilanza") ed iscritta al n. 6 della sezione "Gestori di OICVM" nonché al n. 4 della sezione "Gestori di FIA" dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998 (di seguito "T.U.F."). Il sito internet della SGR è: www.mediolanumgestionefondi.it.

A.3) DEPOSITARIO

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito "Depositario") Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services – Depositary Services" dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.
Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative ai Fondi sono messe a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it.

A.4) PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo, distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, espresso in euro, è determinato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta.
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR www.mediolanumgestionefondi.it e per le Classi "L" e "LA" anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

B.I) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

B.I.a) Parte relativa a tutti i fondi

I) Scopo dei fondi è l'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati e selezionati delle somme versate dai partecipanti con l'obiettivo di incrementare nel tempo – mediante la gestione professionale del portafoglio dei fondi – il valore dei capitali conferiti.
I fondi, denominati in euro, sono del tipo obbligazionario, obbligazionario flessibile e flessibile. Nella successiva sezione B.I.b) del presente articolo sono specificatamente indicati i fondi a capitalizzazione, per cui i proventi

realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei fondi, e quelli viceversa a distribuzione dei proventi.

2) Gli investimenti dei fondi sono effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza in materia di fondi aperti armonizzati.
Il patrimonio di ciascun Fondo potrà essere investito, oltre che negli strumenti finanziari indicati nella parte relativa alla politica di investimento riportata nella successiva sezione B.I.b) del presente articolo, anche in strumenti del mercato monetario quotati e non quotati, depositi bancari, parti di OICR (Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio) armonizzati e non armonizzati aperti, compresi gli ETF (*Exchange Traded Funds*) e quote di fondi chiusi.

3) Resta comunque ferma, per ogni Fondo, la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

4) Il patrimonio, nel rispetto di quanto indicato per ciascun Fondo nella successiva sezione B.I.b) del presente articolo circa l'indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
   A) in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
   B) in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando i medesimi sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
   C) in titoli rappresentativi di titoli azionari; fra gli strumenti azionari sono ricompresi anche i REITS (*real estate investment trust*), nonché gli SPACS (*special purpose acquisition company*);
   D) in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre Società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti né viene considerata, ai fini del computo delle provvigioni di gestione e di incentivo, la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

5) Qualora la politica d'investimento del Fondo preveda l'investimento in strumenti finanziari denominati in valuta estera, la società di gestione, ai fini della selezione dei suddetti investimenti, terrà conto del criterio di ripartizione degli stessi, in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti titoli sulla componente complessiva del portafoglio del Fondo.

6) Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64 quater, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58, quelli indicati nella lista dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa.

7) La SGR, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia e nel rispetto di quanto indicato per ciascun Fondo nella successiva sezione B.I.b) del presente articolo, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di:
   A) copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
   B) diverse da quelle di copertura tra cui:
      - arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante);
      - riduzione dei costi di intermediazione;
      - riduzione dei tempi di esecuzione;
      - gestione del risparmio di imposta;
      - investimento per assumere posizione lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con la politica d'investimento del Fondo, pertanto senza alterarne il profilo di rischio-rendimento.

8) La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

B.I.b) Parte specifica relativa a ciascun Fondo

I fondi appartenenti al Sistema sono i seguenti:

I) MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO

1) È un Fondo obbligazionario euro a breve termine. Le Quote di Classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le Quote di Classe "LA" e le Quote di Classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali Classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa Classe.

2) La SGR attua una politica di investimento orientata prevalentemente[2] verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi da società classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*. Una componente significativa del Fondo può essere investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali classificati di "adeguata qualità creditizia". Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea e in misura contenuta o residuale in altri Paesi. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in euro e sono quotati nei principali mercati regolamentati internazionali. Il Fondo è caratterizzato da una *duration* media non superiore a 3 anni.
   Il Fondo può investire una componente residuale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti con merito creditizio al di sotto dell'*investment grade* e/o di Paesi Emergenti. Il Fondo non può detenere strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, né obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*. Al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio del Fondo sono possibili investimenti in quote di OICR obbligazionari, anche di società collegate, in misura contenuta e nel rispetto della normativa vigente.

3) L'esposizione complessiva del Fondo (inclusi i derivati) non potrà superare i seguenti limiti rispetto al valore netto totale:
   - strumenti di natura obbligazionaria e monetaria emessi da Società: fino al 70%
   - OICR: fino al 30%;
   - depositi bancari: fino al 10%.

[2] Le definizioni di seguito riportate sono da intendersi riferite al controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo di ciascun Fondo (da art. I ad art. X della presente sezione B.I.b).

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	> 70%
Prevalente	compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

4) La SGR adotta uno stile di gestione attivo, con possibili scostamenti della composizione del Fondo rispetto al *benchmark* indicato nel Prospetto d'offerta, attraverso l'investimento in aree geografiche ed in strumenti finanziari di emittenti presenti in proporzioni differenti o addirittura non presenti nell'indice di riferimento, al fine di realizzare un miglior rendimento del Fondo rettificato per il rischio assunto. Le strategie di gestione si basano sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie internazionali, con particolare riguardo per le politiche economiche adottate dalle Autorità Monetarie e per le attese sull'andamento delle curve dei rendimenti. La selezione delle Società emittenti viene effettuata in base all'analisi dei multipli di bilancio, delle prospettive economico-reddituali e degli indicatori di solidità patrimoniale.

II) MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le Quote di Classe "L" sono a distribuzione trimestrale dei proventi. Le Quote di Classe "LA" e le quote di Classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa Classe.
2) La SGR investe in strumenti finanziari dei mercati monetari e obbligazionari di emittenti sovrani, sovranazionali e da loro garantiti e di tipo societario. Gli investimenti del Fondo sono orientati sia verso i Paesi Industrializzati sia verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del Fondo non è possibile identificare un intervallo di *duration* e un limite di merito di credito del portafoglio. Il Fondo può anche detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Gli investimenti possono essere denominati in euro e/o in valuta estera. Il Fondo non presenta limiti di esposizione valutaria.
3) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile. Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*). La durata finanziaria dei singoli titoli e del portafoglio complessivo del Fondo e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e al merito di credito. Con riferimento agli emittenti di tipo societario, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati dalle analisi di bilancio (analisi *bottom up*), dalle valutazioni societarie, dalle comparazioni settoriali e geografiche.

III) MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le Quote di Classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. B.2) della presente parte B). Le Quote di Classe "LA" e le quote di Classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali Classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa Classe.
2) La SGR investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari. Gli investimenti del Fondo sono orientati sia verso i Paesi Industrializzati sia verso i Paesi Emergenti. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del Fondo non è possibile identificare un intervallo di *duration*. Il Fondo presenta, altresì, un'esposizione in obbligazioni e strumenti monetari di emittenti con merito creditizio, definito sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato, al di sotto dell'*investment grade* in misura superiore al 50% del portafoglio. Il Fondo può detenere, in misura residuale, strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Gli investimenti sono denominati in euro in misura superiore al 50% del portafoglio. Il Fondo persegue l'obiettivo della copertura del rischio di cambio e solo una componente non superiore al 30% del patrimonio potrà essere mantenuta esposta al rischio valutario.
3) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile. Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).
La durata finanziaria dei singoli titoli e del portafoglio complessivo del Fondo e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e al merito di credito.

Con riferimento agli emittenti di tipo societario, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati dalle analisi di bilancio (analisi *bottom up*), dalle valutazioni societarie, dalle comparazioni settoriali e geografiche.

IV) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le quote di classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le quote di classe "LA" e le quote di classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa classe. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
   Il Fondo è caratterizzato da tre distinte fasi:
   I. una prima fase di sottoscrizione (il "periodo iniziale di offerta");
   II. un periodo di 5 anni successivo al periodo iniziale di offerta, durante il quale il Fondo perseguirà il proprio obiettivo di investimento principale (il "periodo di investimento principale"); e
   III. un periodo successivo al periodo di investimento principale (il "periodo di investimento successivo").
2) Nel "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad *investment grade*, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Nel "periodo iniziale di offerta" la durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.
3) Durante il "periodo di investimento principale", il Fondo può investire fino al 100% in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da emittenti societari e/o da emittenti sovrani e sovranazionali e, denominati in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale. L'investimento in azioni è residuale.
   Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
   Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.
   Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
   Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane.
   La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una *duration* coerente con la scadenza del periodo di investimento principale del Fondo. Si procederà ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del periodo di investimento principale del Fondo e gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.
   La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo b.I.a) paragrafo 7 per

la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) Alla scadenza del "periodo di investimento principale", qualora la SGR non deliberi diversamente, il Fondo sarà gestito mediante una politica d'investimento di tipo obbligazionario e sarà costituito, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati") e liquidità secondo quanto previsto dal precedente punto 3, rientrando tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di PIR. Gli investimenti saranno realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).

V) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le quote di classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le quote di classe "LA" e le quote di classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa classe. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
   Il Fondo è caratterizzato da tre distinte fasi:
   I. una prima fase di sottoscrizione (il "periodo iniziale di offerta");
   II. un periodo di 5 anni successivo al periodo iniziale di offerta, durante il quale il Fondo perseguirà il proprio obiettivo di investimento principale (il "periodo di investimento principale");
   III. e un periodo successivo al periodo di investimento principale (il "periodo di investimento successivo").

2) Nel "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad *investment grade*, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Nel "periodo iniziale di offerta" la durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.

3) Durante il "periodo di investimento principale", il Fondo può investire fino al 100% in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da emittenti societari e/o da emittenti sovrani e sovranazionali e, denominati in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale. L'investimento in azioni è residuale.
   Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
   Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.
   Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
   Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane.
   La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una duration coerente con la scadenza

del periodo di investimento principale del Fondo. Si procederà ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del periodo di investimento principale del Fondo e gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.

La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo b.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) Alla scadenza del "periodo di investimento principale", qualora la SGR non deliberi diversamente, il Fondo sarà gestito mediante una politica d'investimento di tipo obbligazionario e sarà costituito, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati") e liquidità secondo quanto previsto dal precedente punto 3, rientrando tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di PIR. Gli investimenti saranno realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).

5) fermo restando il rispetto dei criteri sopra individuati nei punti 3) e 4), la SGR seleziona i titoli in cui investire anche sulla base di un'analisi di responsabilità ambientale, sociale e di governance dei singoli emittenti (criteri ESG – *Environmental, Social and Governance*).

VI) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA III

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le quote di classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le quote di classe "LA" e le quote di classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa classe. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il Fondo è caratterizzato da tre distinte fasi:

I. una prima fase di sottoscrizione (il "periodo iniziale di offerta");
II. un periodo di 5 anni successivo al periodo iniziale di offerta, durante il quale il Fondo perseguirà il proprio obiettivo di investimento principale (il "periodo di investimento principale");
III. e un periodo successivo al periodo di investimento principale (il "periodo di investimento successivo").

2) Nel "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad investment grade, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Nel "periodo iniziale di offerta" la durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni.

3) Durante il "periodo di investimento principale", il Fondo può investire fino al 100% in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da emittenti societari e/o da emittenti sovrani e sovranazionali e, denominati in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale. L'investimento in azioni è residuale.

Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.

Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane.
La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una duration coerente con la scadenza del periodo di investimento principale del Fondo. Si procederà ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del periodo di investimento principale del Fondo e gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.
La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo b.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) Alla scadenza del "periodo di investimento principale", qualora la SGR non deliberi diversamente, il Fondo sarà gestito mediante una politica d'investimento di tipo obbligazionario e sarà costituito, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati") e liquidità secondo quanto previsto dal precedente punto 3, rientrando tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di PIR. Gli investimenti saranno realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).

5) Fermo restando il rispetto dei criteri sopra individuati nei punti 3) e 4), la SGR seleziona i titoli in cui investire anche sulla base di un'analisi di responsabilità ambientale, sociale e di governance dei singoli emittenti (criteri ESG – *Environmental, Social and Governance*).

VII) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA IV

I) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le quote di classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le quote di classe "LA" e le quote di classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa classe. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Il Fondo è caratterizzato da tre distinte fasi:

I. una prima fase di sottoscrizione (il "periodo iniziale di offerta");
II. un periodo di 5 anni successivo al periodo iniziale di offerta, durante il quale il Fondo perseguirà il proprio obiettivo di investimento principale (il "periodo di investimento principale"); e
III. un periodo successivo al periodo di investimento principale (il "periodo di investimento successivo").

2) Nel "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad *investment grade*, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Nel "periodo iniziale di offerta" la durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 3 anni.

3) Durante il "periodo di investimento principale", il Fondo può investire fino al 100% in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da emittenti societari e/o da emittenti sovrani e sovranazionali e, denominati in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale. L'investimento in azioni è residuale.
Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in stati membri

dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.

Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane.

La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una *duration* coerente con la scadenza del periodo di investimento principale del Fondo. Si procederà ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del periodo di investimento principale del Fondo e gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.

La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo b.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) Alla scadenza del "periodo di investimento principale", qualora la SGR non deliberi diversamente, il Fondo sarà gestito mediante una politica d'investimento di tipo obbligazionario e sarà costituito, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati") e liquidità secondo quanto previsto dal precedente punto 3, rientrando tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di PIR. Gli investimenti saranno realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).

VIII) MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA V

1) Il Fondo è di tipo Obbligazionario Flessibile. Le quote di classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le quote di classe "LA" e le quote di classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa classe. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

   Il Fondo è caratterizzato da tre distinte fasi:

   I. una prima fase di sottoscrizione (il "periodo iniziale di offerta");
   II. un periodo di 5 anni successivo al periodo iniziale di offerta, durante il quale il Fondo perseguirà il proprio obiettivo di investimento principale (il "periodo di investimento principale"); e
   III. un periodo successivo al periodo di investimento principale (il "periodo di investimento successivo").

2) Nel "periodo iniziale di offerta" gli investimenti saranno effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria (compresi gli OICR di tale natura) aventi prevalentemente al momento dell'acquisto merito di credito non inferiore ad *investment grade*, e/o in depositi bancari. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito dello Stato italiano. Nel "periodo iniziale di offerta" la durata media finanziaria (*duration*) del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 3 anni.

3) Durante il "periodo di investimento principale", il Fondo può investire fino al 100% in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da emittenti societari e/o da emittenti sovrani e sovranazionali e, denominati

in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale. L'investimento in azioni è residuale.

Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.

Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane.

La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una *duration* coerente con la scadenza del periodo di investimento principale del Fondo. Si procederà ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con la durata del periodo di investimento principale del Fondo e gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del Fondo.

La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo b.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati" nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) Alla scadenza del "periodo di investimento principale", qualora la SGR non deliberi diversamente, il Fondo sarà gestito mediante una politica d'investimento di tipo obbligazionario e sarà costituito, da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, inclusi gli OICVM (anche "collegati") e liquidità secondo quanto previsto dal precedente punto 3, rientrando tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di PIR. Gli investimenti saranno realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).

IX) MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO

1) Il Fondo è di tipo flessibile. Le Quote di Classe "L" sono a distribuzione trimestrale dei proventi. Le Quote di Classe "LA" e le quote di Classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali Classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa Classe.

2) Il Fondo investe il proprio portafoglio nel rispetto dei seguenti limiti:

- titoli obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100%;
- titoli azionari fino ad un massimo del 40%.

Gli investimenti del Fondo sono orientati principalmente verso i Paesi Industrializzati ed in misura residuale verso i Paesi Emergenti.

La SGR effettua investimenti denominati in euro e/o in altre valute. Con riferimento ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio è gestita in modo attivo e flessibile e può interessare la totalità del Fondo.

Gli investimenti obbligazionari e monetari sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti sovrani, sovranazionali e societari.

La componente obbligazionaria del Fondo presenta una *duration* media non superiore a 8 anni.
Gli investimenti azionari possono essere diversificati in tutti i settori merceologici e sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. Il Fondo può investire in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione in misura contenuta.
La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente.

3) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile finalizzata al conseguimento di un rendimento assoluto.
Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).
Con riferimento alla componente obbligazionaria del Fondo, la durata finanziaria dei titoli e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e al merito di credito.
Con riferimento alla componente azionaria, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati da analisi di bilancio, (analisi *bottom up*), valutazioni societarie, comparazioni settoriali e geografiche. In funzione delle diverse fasi dei mercati finanziari, il gestore può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (stile di gestione *growth*) sia in società con valutazioni inferiori (stile di gestione *value*).

X) MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ESG

1) Il Fondo è di tipo flessibile a capitalizzazione dei proventi.

2) Il Fondo investe in titoli di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in euro e/o in altre valute. Con riferimento ai titoli denominati in valuta estera, l'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente e può interessare la totalità del Fondo.
Gli investimenti del Fondo sono orientati sia verso i Paesi Industrializzati sia verso i Paesi Emergenti.
Con riferimento agli investimenti azionari:

- la SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del Fondo;
- i titoli azionari presenti nel Fondo sono principalmente quotati in mercati nazionali e internazionali regolamentati;
- il Fondo può investire nei Paesi Emergenti in misura significativa;
- il Fondo può investire in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione in misura contenuta;
- gli investimenti possono essere diversificati in tutti i settori merceologici;
- il Fondo predilige investimenti in emittenti caratterizzati da elevati standard ESG (*Environmental, Social and Governance*), con particolare attenzione a quelli ambientali.

Con riferimento agli investimenti obbligazionari, la SGR può acquistare obbligazioni e titoli di debito, finalizzati esclusivamente a finanziare progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale (c.d. "*Green Bonds*") e/o sociale (c.d. "*Social Bonds*").
La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente.

3) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile.
La filosofia di gestione del Fondo è indirizzata a sfruttare i *trend* di crescita del mercato azionario, sovrappesando gli investimenti nei settori e/o emittenti ritenuti maggiormente profittevoli. A tale proposito lo stile di gestione può tendere – nei limiti previsti dalla normativa – a concentrare le scelte su un numero relativamente ristretto di titoli determinando quindi una elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.
Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).
Con riferimento alla componente azionaria, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati da analisi di bilancio, (analisi *bottom up*), valutazioni societarie, comparazioni settoriali e geografiche. In relazione alle diverse fasi dei mercati finanziari, il gestore può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (stile di gestione *growth*) sia in società con valutazioni inferiori (stile di gestione *value*).
Con riferimento alla componente obbligazionaria del Fondo, la durata finanziaria dei titoli e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e alla valutazione del merito di credito degli attori del mercato. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del

Fondo non è possibile identificare un intervallo di duration di portafoglio.
Fermo restando il rispetto dei criteri sopra individuati, la SGR seleziona i titoli in cui investire anche sulla base di un'analisi di responsabilità ambientale, sociale e di governance dei singoli emittenti (criteri *ESG – Environmental, Social and Governance*).
Il fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.
Data la sua denominazione, il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA 34-1592494965-657) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "ambientale".
L'integrazione di criteri ESG nel processo di selezione degli investimenti e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance avviene nel rispetto di specifici parametri individuati dalla SGR nell'ambito delle procedure interne che governano il processo degli investimenti. Per tale attività la SGR potrà avvalersi della consulenza di un *advisor* specializzato per l'analisi e la selezione degli emittenti.
In caso di investimento in quote o azioni di OICR, l'attività di selezione dei titoli è effettuata avuto riguardo alle politiche di investimento degli OICR medesimi.

XI)MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA

1) Il Fondo è di tipo flessibile a capitalizzazione dei proventi. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
2) Il Fondo può investire in titoli di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria in misura principale in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio valutario può essere contenuta.
La SGR può ridurre l'esposizione azionaria fino ad un minimo del 40% del portafoglio del Fondo. È possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del portafoglio del Fondo.
Gli investimenti obbligazionari e monetari possono essere effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari.
Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.
La SGR può investire in misura significativa in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione.
Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente.
3) La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo B.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati", di cui al precedente punto 2 nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile, mantenendo comunque un'esposizione sui mercati azionari non inferiore al 40% del totale degli attivi.
La filosofia di gestione del Fondo è indirizzata a sfruttare i *trend* di crescita del mercato azionario, sovrappesando gli investimenti nei settori e/o emittenti ritenuti maggiormente profittevoli. A tale proposito lo stile di gestione può tendere – nei limiti previsti dalla normativa – a concentrare le scelte su un numero relativamente ristretto di titoli determinando quindi un'elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.
Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).
Con riferimento alla componente azionaria, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati da analisi di bilancio, (analisi *bottom up*), valutazioni societarie, comparazioni settoriali e geografiche. In relazione alle diverse fasi dei mercati finanziari, il gestore può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (stile di gestione *growth*) sia in società con valutazioni inferiori (stile di gestione *value*).
Con riferimento alla componente obbligazionaria del Fondo, la durata finanziaria dei titoli e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e alla valutazione del merito di credito degli attori del mercato. In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del Fondo non è possibile identificare un intervallo di *duration* di portafoglio.

XII) MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA

1) Il Fondo è di tipo flessibile. Le Quote di Classe "L" sono a distribuzione semestrale dei proventi. Le Quote di Classe "LA" e le quote di Classe "I" sono del tipo a capitalizzazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali Classi, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla relativa Classe.
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge n. 232/16 e successive modificazioni e rispetta le disposizioni previste dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

2) Il Fondo investe il proprio portafoglio nel rispetto dei seguenti limiti:
   - strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria fino ad un massimo del 100%;
   - strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 40%.

Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il Fondo investe in misura principale, ossia almeno il 70% del suo valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di emittenti societari aventi sede in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (c.d. "investimenti qualificati"); la predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Premesso quanto sopra, la SGR può effettuare una diversificazione degli investimenti in tutti i settori merceologici e in tutte le aree geografiche.
Il valore complessivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il Fondo può investire in misura principale in strumenti finanziari denominati in euro e in misura contenuta in altre valute. L'esposizione al rischio di cambio è residuale.
Gli investimenti obbligazionari e monetari sono effettuati in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti sovrani e sovranazionali e da emittenti societari. Compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa vigente, il Fondo può investire in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane (cosiddetti *minibond*). In considerazione dello stile di gestione flessibile adottato e in conseguenza della variabilità dell'*asset allocation* del Fondo non è possibile identificare un intervallo di *duration*. Gli investimenti azionari sono effettuati principalmente

in strumenti finanziari quotati nelle borse e negli altri mercati regolamentati italiani e possono essere effettuati, in misura contenuta, nelle borse e nei mercati regolamentati internazionali. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in misura principale in strumenti emessi da società a media e bassa capitalizzazione.
La SGR può investire in OICR, anche di società collegate, nel rispetto della normativa vigente.

3) La SGR ha facoltà di utilizzare gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo B.I.a) paragrafo 7 per la sola finalità di copertura dei rischi insiti negli "investimenti qualificati", di cui al precedente punto 2, nell'ambito della c.d. "quota libera" del 30% (investimenti diversi dagli investimenti qualificati).

4) La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile.
Gli investimenti sono realizzati in funzione della fase del ciclo economico in corso e delle aspettative sui possibili sviluppi futuri (analisi *top down*).
Con riferimento alla componente obbligazionaria del Fondo, la durata finanziaria dei titoli e la selezione degli emittenti sono definite in relazione alle politiche fiscali e monetarie adottate da governi e banche centrali, alle attese inflazionistiche, alla solvibilità e al merito di credito.
Con riferimento alla componente azionaria, i risultati dell'analisi macroeconomica sono integrati da analisi di bilancio (analisi *bottom up*), valutazioni societarie, comparazioni settoriali e geografiche. In funzione delle diverse fasi dei mercati finanziari, il gestore può investire sia in società con tassi di crescita attesi superiori alla media del mercato (stile di gestione *growth*) sia in società con valutazioni inferiori (stile di gestione *value*).

B.I.c) Limiti alle operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate

La SGR è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.
La SGR può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
La SGR assicura che il patrimonio dei fondi non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti.
Eventuali retrocessioni commissionali, derivanti da accordi commerciali con soggetti terzi, saranno riconosciute al Fondo. Inoltre, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di:

- investire, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza, parte del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa o da altre Società legate alla SGR tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito OICR "collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquisite. Inoltre, dalle provvigioni di gestione e/o di incentivo calcolate sulla parte di patrimonio di Fondo investita in OICR "collegati", viene detratta la quota di provvigioni di analoga natura (gestione e/o incentivo) già applicata sugli stessi sino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al Fondo acquirente.
- acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.

B.2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

B.2.a) La Classe "LA" e la Classe "I" dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Futuro ESG, Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V, sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

B.2.b) La Classe "L" dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum

Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V, è del tipo a distribuzione dei proventi.

I) i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale delle Relazioni di gestione del Fondo (trimestrale, semestrale e annuale):
   - AI. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
   - DI. Interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari;
   - FI. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilate;
   - II. Interessi attivi su disponibilità liquide.

   La SGR potrà procedere, secondo il proprio prudente apprezzamento, alla distribuzione della somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della sezione reddituale delle Relazioni di gestione del Fondo (trimestrale, semestrale e annuale):
   - A2. Utile (utile/perdita da realizzo) da realizzo su strumenti finanziari quotati;
   - A3. Plusvalenze (plusvalenze/minusvalenze) su strumenti finanziari quotati.

   In alcuni casi, l'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico.
   Per tali ragioni la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo rappresentando, in tale caso, in tutto o in parte un rimborso parziale del valore delle quote.
   L'importo distribuito non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
   La SGR potrà deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione ai partecipanti di un importo fino ad un massimo del 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo comma 2), con periodicità semestrale (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre) per le quote di Classe "L" dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V, e con periodicità trimestrale (con riferimento al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre) per le quote di Classe "L" dei Fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond e Mediolanum Flessibile Strategico. La SGR, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, secondo il proprio prudente apprezzamento.

2) Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al precedente comma I) della presente sezione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.

3) L'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo di riferimento di ogni trimestre o semestre, a seconda della periodicità di distribuzione di ciascun Fondo, spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi di ciascun Fondo dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella parte A), art. A.4) del presente Regolamento nonché sito della SGR www.mediolanumgestionefondi.it. In ogni caso la data stabilita per il pagamento del provento non può essere posteriore al 30° giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione per le quote di Classe "L" dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V al 90° giorno successivo alla chiusura del trimestre per il Fondo Mediolanum Strategia Globale Multi Bond di Classe "L".

4) La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
   I proventi, arrotondati al più prossimo secondo decimale, sono corrisposti in numerario o secondo le diverse

modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.
Le eventuali frazioni di proventi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
Sarà cura del sottoscrittore fornire e mantenere aggiornate le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito dei proventi distribuiti sul proprio conto corrente. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate ovvero non sia possibile per la SGR individuare altra idonea modalità di liquidazione (ad es. altro conto corrente noto alla SGR per il tramite delle Banche autorizzate al collocamento di cui il sottoscrittore sia correntista), la stessa provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al sottoscrittore di Quote della Classe "L" del relativo Fondo, in esenzione da diritti e spese.
Nel caso in cui gli importi spettanti ai singoli partecipanti risultino inferiori all'importo del diritto fisso, non si procederà alla distribuzione e gli importi rimarranno acquisiti a favore del Fondo. Il partecipante, se non già comunicato all'atto della sottoscrizione - su richiesta scritta e corredata dall'eventuale cedola posta in pagamento da inoltrare alla SGR, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della data di chiusura del periodo cui i ricavi si riferiscono - deve dare istruzione per l'assegnazione delle quote nonché per l'eventuale emissione di un certificato rappresentativo delle stesse, corrispondendo alla SGR le relative spese. La SGR riterrà tale istruzione valida anche per le successive distribuzioni salvo richiesta scritta contraria.
La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di distribuire i ricavi mediante assegnazione di quote, in esenzione di commissioni e spese, a quei sottoscrittori cui, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe una cedola di entità inferiore a € 50.

5) I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di Legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione della relazione finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

B.3) SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

B.3.a) Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Conseguentemente, sono a carico del Fondo le seguenti spese:

A) una provvigione di gestione a favore della SGR, calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, liquidata con cadenza settimanale e prelevata dalle disponibilità del Fondo ogni giovedì nella misura di seguito indicata:

Commissione annuale

Nome del Fondo	Classe di Quote L e LA	Classe di Quote I
Mediolanum Risparmio Dinamico	0,75%	0,40%
Mediolanum Strategia Euro High Yield	1,40%	0,75%
Mediolanum Flessibile Strategico	1,50%	0,80%
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond	1,50%	0,80%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1,50%	0,80%
Mediolanum Flessibile Futuro ESG	2,25%	1,20%

Nome del Fondo	Classe di Quote L e LA	Classe di Quote I
Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1,75%	0,95%
Mediolanum Obbligazionario Italia[3]	1,30%	0,70%
Mediolanum Obbligazionario Italia II[3]	1,30%	0,70%
Mediolanum Obbligazionario Italia III[3]	1,30%	0,70%
Mediolanum Obbligazionario Italia IV[3]	1,30%	0,70%
Mediolanum Obbligazionario Italia V[3]	1,30%	0,70%

Sulla parte di Fondo rappresentata da parti di OICR "collegati", tale provvigione viene applicata deducendo le provvigioni di gestione già applicate sugli OICR "collegati" oggetto di investimento, fino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al Fondo acquirente;
la provvigione di gestione è imputata a ciascuna Classe di quote, in base al rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo netto del Fondo, quale risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

B) Il costo sostenuto per il calcolo del valore della Quota (c.d. NAV) pari allo 0,0118% su base annua, oltre alle eventuali imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, calcolate giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e liquidato mensilmente in via posticipata con valuta il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento.

C) Per tutte le classi di quote, una provvigione di incentivo a favore della SGR, calcolata quotidianamente, determinata, per i seguenti Fondi di cui al presente Regolamento ad eccezione dei Fondi Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V secondo i criteri qui di seguito indicati:

   I) Mediolanum Risparmio Dinamico, la SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo, al lordo della provvigione di incentivo stessa nel giorno di valorizzazione, calcolata rispetto al valore unitario della quota all'ultimo giorno dell'anno solare precedente (nel caso del primo anno di operatività delle quote di Classe "I" e di Classe "LA", rispetto al valore unitario della quota alla data di avvio della rispettiva Classe), risulti positiva e sia superiore alla variazione percentuale, calcolata secondo le stesse modalità, del parametro di riferimento indicato nella tabella di seguito riportata. La SGR avrà diritto a percepire tale provvigione di incentivo solo se qualsiasi sottoperformance del Fondo rispetto al parametro di riferimento subita nel periodo di riferimento della performance sia recuperata (c.d. recupero delle perdite). Il periodo di riferimento decorre dal 30 dicembre 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente, il periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto anno precedente. Eventuali *extraperformance* possono essere utilizzate una volta sola per compensare le perdite pregresse.
   Per la Classe a distribuzione, i valori unitari delle quote prese in considerazione vengono rettificati dell'importo dei proventi unitari eventualmente distribuiti.
   Il calcolo della commissione è eseguito ogni giorno di valorizzazione, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extraperformance* maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente

[3] Non previste durante il "Periodo Iniziale di Offerta".

(per il 2010 rispetto al giorno antecedente la fusione).
Ogni giorno di valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
La commissione viene prelevata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura di ogni anno solare.
Il parametro di riferimento viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, come da tabella di seguito illustrata.
La provvigione di incentivo, calcolata quotidianamente, è pari al 15% del differenziale di rendimento del Fondo rispetto al parametro di riferimento. In presenza di variazione negativa del parametro di riferimento, la stessa verrà uguagliata a zero al solo fine del calcolo del su citato differenziale.
La provvigione è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo del giorno (t-1) ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance (t0 – t-1).
Il raffronto tra la variazione del valore unitario delle quote con l'andamento del parametro di riferimento è portato a conoscenza dei partecipanti per mezzo della relazione annuale del Fondo.
Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 30 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

Denominazione del Fondo	Parametro di riferimento[4]
Mediolanum Risparmio Dinamico	60% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Senior denominato in euro 40% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government denominato in euro

Sulla parte di Fondo rappresentata da parti di OICR "collegati", tale provvigione viene applicata deducendo le eventuali provvigioni di incentivo già applicate sugli OICR "collegati" oggetto di investimento, fino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al Fondo acquirente.
È previsto un limite percentuale che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (*Fee Cap*). Tale limite, nell'anno solare, è pari alla provvigione di gestione maggiorata dello 0,50%; quest'ultima percentuale (0,50%) costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo ed è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo del giorno (t-1) ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance (t0 – t-1).
La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali piani individuano le unità

[4] fino all'11 aprile 2024 la provvigione di incentivo a favore della SGR è stata calcolata sulla base del seguente parametro di riferimento:
70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro
30% FTSE MTS ex Banca d'Italia BOT denominato in euro

organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

2) Per i fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond e Mediolanum Strategia Euro High Yield, la SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora si verifichi la circostanza che il valore della quota sia aumentato e sia superiore al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dal 26/4/2010 per il Fondo Mediolanum Strategia Globale Multi Bond (data di decorrenza della relativa politica di gestione) e dalla data di avvio per il Fondo Mediolanum Strategia Euro High Yield e per le quote di Classe "I" di entrambi i fondi (*High Water Mark* Assoluto). Per la classe di quote "LA" di entrambi i fondi si considera la data di avvio della predetta Classe.

   Per i fondi Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Futuro ESGe Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, la SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo, per ciascuna classe di quote, qualora si verifichi la circostanza che il valore della quota sia aumentato e sia superiore al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dall'1/1/2022 (*High Water Mark* Assoluto).

   La provvigione di incentivo è calcolata e accantonata quotidianamente nel valore del NAV; pertanto, qualora la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo al lordo della provvigione di incentivo stessa, nel giorno di valorizzazione e l'*High Water Mark* Assoluto, sempre al lordo della provvigione di incentivo, risulti positiva, la SGR accantona il 15% della *performance* di sua pertinenza; qualora la percentuale sia negativa la SGR non accantona nulla.

   Ai fini del calcolo della commissione d'incentivo, viene preso a riferimento il minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo del giorno (t-1) ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance (t0 – t-1).

   Per le Classi a distribuzione, il valore unitario delle quote prese in considerazione viene rettificato dell'importo del provento unitario eventualmente distribuito.

   Il prelievo della provvigione di incentivo dalle disponibilità del Fondo avviene entro il quinto giorno lavorativo del mese solare successivo alla rilevazione.

   Sulla parte di Fondo rappresentata da parti di OICR "collegati", tale provvigione viene applicata deducendo le eventuali provvigioni di incentivo già applicate sugli OICR "collegati" oggetto di investimento, fino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al Fondo acquirente.

   È previsto un limite percentuale che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (*Fee Cap*). Tale limite, nell'anno solare, è pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione maggiorata dell'1%; quest'ultima percentuale (1%) costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo ed è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo del giorno (t-1) ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance (t0 – t-1).

   Il calcolo della provvigione d'incentivo dei fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia è portato a conoscenza dei partecipanti per mezzo della relazione annuale del Fondo;

D) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, comprensivo dei servizi di custodia, amministrazione e regolamento titoli degli *asset* del Fondo, nella misura massima per ciascun Fondo, pari allo 0,0352% su base annua, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, calcolato sul valore del patrimonio di ciascun Fondo.

E) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote, riferite alla Classe "L" e "LA" di ciascun Fondo, e dei prospetti periodici del Fondo, i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto d'offerta, gli avvisi relativi alle modifiche

regolamentari, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo nonché quelli relativi al pagamento delle cedole, laddove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;

F) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

G) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;

H) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

I) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;

J) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

L) gli oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento; in caso di investimento in OICR "collegati", sul Fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquisite;

M) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;

N) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse, ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

B.3.b) Spese a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha diritto di trattenere:

A) **Commissioni di sottoscrizione sui Versamenti in Unica Soluzione (PIC).** A fronte di ogni versamento la SGR trattiene commissioni di sottoscrizione prelevate in misura fissa ovvero percentuale sull'ammontare delle somme investite nella misura di seguito indicata.

Solo sul primo versamento e qualunque sia l'importo versato: Euro 75 per il Fondo **Mediolanum Risparmio Dinamico Classe "L" e Classe "LA".**

Tale commissione sarà applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore che ha disinvestito totalmente le proprie quote effettui, dopo un periodo superiore a 365 giorni dalla data della domanda di rimborso, la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Per i Fondi **Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia – Classe "L" e Classe "LA", nonché Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Futuro Italia – Classe "LA"**:

- 3,00% su ogni versamento lordo inferiore a € 25.000
- 2,50% su ogni versamento lordo di € 25.000 e più, ma inferiore a € 75.000
- 2,00% su ogni versamento lordo di € 75.000 e più, ma inferiore a € 150.000
- 1,00% su ogni versamento lordo di € 150.000 e più, ma inferiore a € 250.000
- 0,50% su ogni versamento lordo di € 250.000 e più, ma inferiore a € 500.000
- 0,00% su ogni versamento lordo di € 500.000 e più.

Per la sottoscrizione mediante Versamento in Unica Soluzione programmato saranno applicate le aliquote commissionali corrispondenti all'importo complessivo destinato al Piano programmato, ripartite equamente su ogni singolo versamento.

Per le quote di Classe "I" di tutti i fondi e per le quote di Classe "L" e "LA" dei Fondi Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V non sono previste commissioni di sottoscrizione.

B) **Commissioni di sottoscrizione sui versamenti effettuati in adesione ad un Piano di Accumulo (PAC).** Sui versamenti effettuati in adesione a un Piano di Accumulo la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione calcolata in percentuale sul Valore Nominale del Piano, il cui importo massimo è indicato, per ciascun Fondo, nelle seguenti tabelle:

Commissioni di sottoscrizione

Valore Nominale del Piano Importo lordo	Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Strategico Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Futuro Italia, tutti nelle Classi "L" e "LA"
inferiore a € 25.000	3%
di € 25.000 e più, ma inferiore a € 75.000	2,50%
di € 75.000 e più, ma inferiore a € 150.000	2,00%
di € 150.000 e più, ma inferiore a € 250.000	1,00%
di € 250.000 e più, ma inferiore a € 500.000	0,50%
di € 500.000 e più	0,00%

Eventuali agevolazioni commissionali saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

La suddetta commissione sarà prelevata trattenendo:

- sul valore delle prime 12 rate unitarie un importo pari al 33% dell'ammontare totale della commissione;
- sul valore delle 6 rate successive un importo pari al 19% dell'ammontare totale della commissione;
- dalla 19ª rata unitaria, il residuo 48% della commissione totale verrà prelevato in misura lineare sui restanti versamenti.

In ogni caso, l'ammontare delle commissioni prelevate sul primo versamento di 12 rate unitarie non può essere superiore né a 1/3 dell'importo del versamento medesimo, né a 1/3 del totale della commissione di sottoscrizione;

Per tutti i fondi di Classe "L" e Classe "LA", la SGR preleva dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

C) un diritto fisso di € 4,46 a fronte di ogni Versamento in Unica Soluzione. Ai versamenti in Unica Soluzione programmati, successivi al primo, non sarà applicato alcun diritto fisso;

D) un diritto fisso di € 4,46 per ogni operazione di rimborso. Tale diritto è pari a € 8,93 nel caso di rimborso effettuato nell'ambito del Programma Consolida i rendimenti;

E) un diritto fisso di € 2,15 per ogni versamento effettuato nell'ambito di un Piano di Accumulo;

F) un rimborso forfettario di € 5,16 per il costo di ogni certificato, quando ne è richiesta l'emissione e la consegna, il frazionamento e/o il raggruppamento, la conversione da portatore a nominativo. Nel caso in cui la richiesta venga inoltrata successivamente alla sottoscrizione, il partecipante è tenuto a corrispondere anticipatamente alla SGR il rimborso in parola.

La SGR può aggiornare ogni anno gli importi sopra elencati, di cui alle lettere C), D), E) ed F), sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (arrotondando l'importo al più prossimo secondo decimale) intervenuta nell'anno precedente.

L'aggiornamento verrà adeguatamente pubblicizzato dalla SGR con avviso sul quotidiano di cui alla parte A), art. A.4) del presente Regolamento;

G) eventuali rimborsi spese per effettivi esborsi sostenuti dalla SGR (ad esempio duplicato della lettera di conferma, rendicontazione extra su richiesta del sottoscrittore, spese sostenute per insoluti SDD);

H) le imposte, i bolli e le tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione di avvenuto investimento.

B.3.c) Facilitazioni Commissionali per i soli fondi che prevedono una commissione di sottoscrizione calcolata in percentuale sul versamento

1) Beneficio di accumulo

Sui Versamenti in Unica Soluzione, successivi al primo, la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con i versamenti lordi precedentemente effettuati con la stessa modalità di adesione nello stesso Fondo e sullo

stesso contratto.

Il sottoscrittore di un Piano di Accumulo completato gode del Beneficio di accumulo tenendo conto dei versamenti lordi già effettuati nel corso del Piano di Accumulo.

I versamenti che beneficiano delle facilitazioni, di cui ai successivi commi 2) e 5) della presente sezione, non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente facilitazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione del presente beneficio, non vengono presi in considerazione i proventi reinvestiti.

2) **Rimborso di quote e successivi reinvestimenti**

Esclusivamente per le quote di Classe "L", di Classe "LA", non destinate ad un Piano Individuale di risparmio costituito dal Sottoscrittore ai sensi della Legge 232/16 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e successive modifiche, il partecipante ad un Fondo che chiede il rimborso totale o parziale delle quote sottoscritte e reinveste entro i 365 giorni successivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di rimborso o della disposizione impartita attraverso tecniche di comunicazione a distanza - con la stessa modalità di adesione nel medesimo Fondo e sullo stesso contratto - un importo non superiore al valore delle quote riscattate, gode della completa esenzione dalle commissioni di sottoscrizione, fatto salvo il prelievo del diritto fisso indicato nella precedente sezione B.3.b) del presente articolo.

Tale agevolazione è applicata dalla SGR a condizione che l'importo oggetto del singolo rimborso-reinvestimento sia almeno pari a € 500 per i Versamenti in Unica Soluzione e € 200 nel caso di partecipazione al Fondo mediante adesione ai Piani di Accumulo e che il partecipante non abbia usufruito della riduzione commissionale prevista per le operazioni di passaggio tra fondi.

Inoltre, ai fini dell'applicazione del presente beneficio, non vengono presi in considerazione i disinvestimenti effettuati nell'ambito del Programma Consolida i rendimenti.

Gli importi provenienti da altri fondi, della medesima SGR o da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum, non beneficiano della presente agevolazione.

Qualora il partecipante reinvesta un importo superiore al valore delle quote riscattate, la commissione di sottoscrizione è applicata alla sola parte eccedente che beneficerà comunque dell'agevolazione di cui al precedente comma 1) della presente sezione.

3) **Dichiarazione di Intenzione**

Esclusivamente per le quote di Classe "L" e di Classe "LA", il partecipante che prevede di sottoscrivere in Unica Soluzione quote del Fondo, ad esclusione del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico, in momenti diversi ma entro un periodo di tempo prestabilito può, sia al momento del versamento iniziale sia di quelli successivi, dichiararne l'intenzione precisando l'importo complessivo che intende investire (Importo Complessivo Dichiarato) senza assumere al riguardo alcun impegno contrattuale.

L'Importo Complessivo Dichiarato deve essere conferito al Fondo nei seguenti termini:

A) non può essere in alcun caso inferiore ad un importo minimo pari a € 25.000;
B) deve essere conferito alla SGR entro 12 mesi dalla data del primo versamento effettuato in adesione alla Dichiarazione di Intenzione se l'importo complessivo programmato è inferiore a € 50.000 ed entro 24 mesi se uguale o superiore a € 50.000.

In presenza di tale Dichiarazione la SGR applica ad ogni versamento l'aliquota prevista per l'Importo Complessivo Dichiarato, trattenendo comunque da ogni versamento, anche un importo pari alla differenza tra l'aliquota commissionale effettivamente dovuta dal sottoscrittore per il singolo versamento e quella applicabile all'Importo Complessivo Dichiarato. Detto importo viene investito dalla SGR in quote del Fondo, le quali vengono registrate a nome del sottoscrittore, senza peraltro che il medesimo possa in alcun modo disporne, in quanto vincolate – in favore della SGR – fino al completamento del piano previsto dalla Dichiarazione.

Dette quote diventano pertanto liberamente disponibili da parte del sottoscrittore solamente se, nei 12 o 24 mesi successivi alla data del primo versamento effettuato in conformità alla Dichiarazione, il sottoscrittore completa il piano previsto nella Dichiarazione stessa.

Nel caso di adesione alla Dichiarazione in fase successiva a quella del versamento iniziale, l'aliquota prevista per l'Importo Complessivo Dichiarato sarà quella corrispondente al risultato della somma dell'Importo Complessivo Dichiarato più i versamenti lordi precedentemente effettuati; versamenti tutti eseguiti sullo stesso

contratto. La SGR applicherà ad ogni versamento l'aliquota così determinata, trattenendo comunque da ogni versamento – ai fini del summenzionato investimento vincolato in quote del Fondo – anche un importo pari alla differenza tra l'aliquota commissionale effettivamente dovuta dal sottoscrittore per il singolo versamento, ferma restando la facilitazione commissionale di cui al precedente comma 1) della presente sezione, e quella applicabile all'Importo complessivamente Dichiarato.

In caso di non completamento del piano programmato la SGR provvederà a liquidare le sopraddette quote vincolate ed il ricavato dovrà intendersi definitivamente acquisito dalla SGR a titolo di conguaglio delle commissioni di sottoscrizione.

I versamenti che beneficiano della riduzione commissionale prevista per le operazioni di passaggio tra fondi, quelli che beneficiano dell'agevolazione di cui al precedente comma 2) della presente sezione, gli importi investiti gratuitamente nell'ambito del Programma Consolida i rendimenti, nonché i proventi reinvestiti non sono considerati versamenti ai fini del raggiungimento dell'importo complessivo programmato con la Dichiarazione di Intenzione.

4) **Operazioni di passaggio tra fondi**

Il sottoscrittore che decida di disinvestire in tutto o in parte le proprie quote di un Fondo appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia o di un altro Fondo gestito dalla SGR o da altra Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, ad eccezione di quelli che prevedono il pagamento di una commissione di sottoscrizione non proporzionale all'importo versato, e contestualmente reinvesta, mediante Versamento in Unica Soluzione, in altro Fondo appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia usufruirà, per l'importo derivante dal disinvestimento, di una eventuale riduzione delle commissioni di sottoscrizione della cui entità verrà data informativa all'atto della sottoscrizione. Resta ferma l'applicazione dei diritti fissi.

5) **Programma Consolida i rendimenti**

Il sottoscrittore dei Fondi Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Futuro Italia di Classe "L" e di Classe "LA" che avendo aderito al Programma Consolida i rendimenti, investa nei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Strategia Euro High Yield appartenenti alle medesime Classi, il controvalore dell'importo consolidato dai suddetti fondi in virtù di detto Programma, gode della completa esenzione delle commissioni di sottoscrizione. Alle stesse si applica comunque il diritto fisso indicato nella precedente sezione B.3.b) del presente articolo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

C.1) PARTECIPAZIONE AL FONDO

C.1.a) Previsioni Generali

1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2) La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3) La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione, anche pervenute attraverso tecniche di comunicazione a distanza, e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro le ore 19.00.
4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 19.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione ovvero, nel caso di bonifico il giorno di ricevimento della notizia certa da parte della SGR dell'avvenuto accredito presso il Depositario, se posteriore. Nel caso di bonifico e di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione o della disposizione pervenuta attraverso tecniche di comunicazione a distanza e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte e il giorno cui tale valore si riferisce (ovvero la data di contabilizzazione dei prezzi di mercato del Fondo stesso).Detta conferma può essere trasmessa al sottoscrittore anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in modo da consentire allo stesso di acquisirla su supporto duraturo.
11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12) Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

C.1.b) Modalità di sottoscrizione delle quote

I) La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
- versamento in Unica Soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione delle quote di Classe "L" e di Classe "LA" è pari a € 5.000 per il primo versamento ed a € 500 per i versamenti successivi per ciascun Fondo, ad eccezione delle quote di Classe "L" e di Classe "LA" del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico i cui importi minimi sono pari rispettivamente a € 2.500 ed a € 250. L'importo minimo della sottoscrizione delle quote di Classe "I" è pari a € 500.000 per il primo versamento ed a € 50.000 per i versamenti successivi per ciascun Fondo. La SGR si riserva, per tutte le Classi di quote, la facoltà di accettare sottoscrizioni per importi inferiori a quelli indicati.
- versamento in Unica Soluzione programmato. L'importo minimo della sottoscrizione delle quote di Classe "L" e di Classe "LA" è pari ad € 500 per il primo versamento e complessivamente pari ad almeno € 5.000 per ciascun Fondo. Per i versamenti successivi è pari ad almeno € 150. Il numero dei versamenti non può essere superiore a 72 rate mensili per i Fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, e a 132 rate mensili per i fondi Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Futuro Italia. Non previsto per i Fondi Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V;
- partecipazione ai Piani di Accumulo per le sole quote di Classe "L" e di Classe "LA" di cui alla successiva sezione C.1.c) del presente articolo; non prevista per i Fondi Mediolanum Obbligazionario Italia,

Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V;

- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione C.I.e) del presente articolo.

Gli importi destinati nei Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) da parte di ogni singolo partecipante persona fisica, residente fiscalmente nel territorio dello Stato italiano, non possono essere superiori, per ciascun anno solare, a € 40.000 e complessivamente a € 200.000. Su tali contratti non è consentita la cointestazione.

2) La sottoscrizione può essere effettuata:
   - per il tramite dei soggetti collocatori;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo comma 8) della presente sezione esclusivamente per le Quote di Classe "L", di Classe "LA";
   - direttamente presso la SGR, esclusivamente per le Quote di Classe "I" sottoscritte da parte di Investitori Istituzionali classificati o classificabili quali "clienti professionali" ai sensi della vigente normativa. Qualora un Investitore Istituzionale richiedesse di essere trattato quale "cliente al dettaglio" le operazioni di sottoscrizione (ed ogni eventuale disposizione successiva) potranno essere effettuate unicamente tramite i soggetti collocatori.
3) La sottoscrizione di Quote di Classe "I", "L" e "LA" si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-sottoscrittori, la denominazione del/i Fondo/i prescelto/i, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) da destinare a ciascun Fondo, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del/i Fondo/i.
4) È consentito il passaggio dalle Quote di Classe "L" in Quote di Classe "LA" e viceversa. A tali operazioni saranno applicati i diritti fissi nonché le eventuali imposte dovute per legge.
5) Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica "Sistema Mediolanum Fondi Italia";
   - bonifico bancario all'ordine della SGR – rubrica "Sistema Mediolanum Fondi Italia", alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
   - disposizione permanente di addebito SDD finanziario su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo, nonché per i versamenti in Unica Soluzione programmati, per le rate successive alla prima.
6) Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
7) La SGR provvede a trasferire sui conti di ciascun Fondo, con la stessa valuta attribuita al mezzo di pagamento, l'importo versato dal sottoscrittore.
8) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.
9) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al successivo art. C.2) della presente parte C).
10) A fronte del medesimo modulo di sottoscrizione, a valere sullo stesso e richiamandone gli estremi, il sottoscrittore ha la facoltà di effettuare – anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza – ulteriori versamenti iniziali o successivi su fondi disciplinati dal presente Regolamento, oppure istituiti successivamente e portati a conoscenza del sottoscrittore mediante l'informativa prevista per le modifiche regolamentari di cui al successivo art. C.7) della presente parte C).
    Potrà effettuare versamenti iniziali o successivi sempreché eventuali modifiche al Regolamento che comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, condizioni, commissioni o spese di sottoscrizione

ovvero che incidano sulla caratterizzazione del Fondo, oggetto dell'investimento, siano state tempestivamente portate a conoscenza dei partecipanti.

11) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella parte A), art. A.4) del presente Regolamento.

12) La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

13) La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. I sottoscrittori appartenenti alla categoria degli "Investitori Istituzionali" come definiti nella sezione a.1) del presente Regolamento che, alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione delle quote di Classe "I", siano già titolari di quote dei fondi potranno richiedere l'attribuzione di quote di Classe "I", previo rimborso delle quote in precedenza detenute. A tali operazioni saranno applicati i diritti fissi nonché le eventuali imposte dovute per legge.

14) Esclusivamente per i Fondi Mediolanum Obbligazionario Italia, Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V, la sottoscrizione delle quote può avvenire durante il "periodo iniziale di offerta" oppure durante ciascun "periodo successivo di offerta", come tempo per tempo deliberato dalla SGR. Le date di inizio e di fine del "periodo iniziale di offerta" nonché di ogni "periodo successivo di offerta", le eventuali variazioni o proroghe dei relativi termini di durata, sono comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR. La SGR si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la chiusura del "periodo iniziale di offerta" e di ciascun "periodo successivo di offerta". Le variazioni di cui sopra, come l'informativa di apertura di ciascun "periodo successivo di offerta", sono comunicate mediante avviso sul sito internet della SGR.

C.1.c) Sottoscrizione di quote mediante Piani di Accumulo

1) Per tutti i fondi di Classe "L" e di Classe "LA" ad eccezione di Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Obbligazionario Italia, di Mediolanum Obbligazionario Italia II, Mediolanum Obbligazionario Italia III, Mediolanum Obbligazionario Italia IV e Mediolanum Obbligazionario Italia V in entrambe le Classi, la sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2) L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
   - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "Valore Nominale del Piano");
   - il numero delle rate unitarie e la durata del Piano;
   - l'importo unitario e la cadenza delle rate;
   - l'importo corrispondente ad almeno n. 12 rate unitarie, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3) Il Piano di Accumulo prevede rate unitarie il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 72 rate ed un massimo di 252 rate per i Fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, e tra un minimo di 132 rate ed un massimo di 252 rate per i fondi Mediolanum Flessibile Futuro ESG e Mediolanum Flessibile Futuro Italia.

4) L'importo minimo unitario di ciascuna rata è pari a € 150, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti unitari anticipati rispetto a quelli periodici previsti dal Piano.

5) Il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate.

6) Il primo versamento, da effettuarsi in Unica Soluzione all'atto della sottoscrizione, deve essere pari a 12 rate unitarie. I versamenti successivi possono essere di qualsiasi importo purché non inferiori al minimo di € 150. Gli importi destinati nel PIR, per ciascun anno solare, non possono essere superiori a € 40.000, considerando ai fini del calcolo del suddetto limite anche gli importi versati in altri Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati gestiti dalla SGR e destinati dal partecipante alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR); pertanto, al raggiungimento della predetta soglia, l'eventuale disposizione permanente

di addebito tramite SDD finanziario sarà automaticamente sospesa per l'anno solare in corso e riattivata a decorrere dalla prima rata utile dell'anno solare successivo, in base alla cadenza scelta dal Sottoscrittore.

7) Il Piano di Accumulo si intende completato all'atto del versamento dell'ultima rata prevista dal Piano sottoscritto.
   I proventi reinvestiti nonché gli importi investiti nell'ambito del Programma Consolida i rendimenti non sono considerati versamenti successivi e pertanto non concorrono al completamento del Piano di Accumulo.
8) Il sottoscrittore che abbia completato un Piano di Accumulo ha la facoltà di proseguire nei versamenti nel rispetto dei minimi previsti per i versamenti successivi di cui sopra.
   Tale facoltà può essere esercitata in modo espresso, tramite comunicazione scritta alla SGR, ovvero in modo tacito, mediante la semplice prosecuzione dei versamenti periodici dopo il completamento del Piano e sino a revoca dell'ordine di disposizione automatica di versamento.
   A tali versamenti verranno applicate le commissioni di sottoscrizione e le spese previste per i versamenti in Unica Soluzione di cui alla parte B), art. B.3), sezione B.3.b), lettera A) del presente Regolamento.
9) Per il versamento iniziale del Piano di Accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel comma 4) della precedente sezione C.I.b) del presente articolo. È altresì ammessa la disposizione permanente di addebito tramite SDD finanziario sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o il rimborso programmato di quote da altri fondi gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum per i soli versamenti successivi al primo.
10) È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
11) La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza massima semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
    Dette conferme possono essere trasmesse al sottoscrittore anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in modo da consentire allo stesso di acquisirle su supporto duraturo.
12) Il sottoscrittore ha la facoltà di decidere che i versamenti effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo siano aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (arrotondando l'importo al più prossimo secondo decimale) intervenuta nell'anno precedente. L'adeguamento dell'importo dei versamenti successivi, che verrà effettuato a partire dal mese di marzo di ogni anno con riferimento all'incremento intervenuto nell'anno precedente, riguarderà i sottoscrittori che avranno aderito a detta facoltà entro il mese di dicembre dell'anno cui si riferisce l'incremento e il cui contratto risulti in essere a tale data. La percentuale di aggiornamento è pubblicizzata mediante avviso sul quotidiano di cui alla parte A), art. A.4) del presente Regolamento. Le commissioni, applicate sui versamenti successivi così aggiornati, permangono quelle della fascia commissionale relativa al Valore Nominale del Piano prescelto al momento della sottoscrizione.
13) Per i soli fondi Mediolanum Flessibile Futuro ESG Classe "L" e Mediolanum Flessibile Futuro Italia Classe "L", nel caso di autorizzazione di addebito permanente in conto corrente bancario dei versamenti successivi a quello iniziale, il sottoscrittore ha la facoltà di incaricare la SGR di richiedere l'addebito di un importo doppio del valore della rata unitaria prescelta se, il 20° giorno di calendario precedente la data dell'addebito in conto, il valore unitario della quota del Fondo sottoscritto risulta inferiore al valore che la stessa quota assumerebbe al verificarsi di una variazione negativa di 10 punti percentuali rispetto al suo massimo valore storico.
    Ricorrendo le condizioni previste nel precedente capoverso, anche il sottoscrittore, che abbia scelto di effettuare i versamenti successivi a quello iniziale con rimborsi programmati di quote di altri fondi gestiti dalla SGR, ha la facoltà di dare istruzione alla SGR di effettuare disinvestimenti per un importo doppio di quello scelto per il rimborso programmato. Sui versamenti di importo doppio le commissioni vengono comunque calcolate sulla base del Valore Nominale del Piano. Qualora il controvalore delle quote disinvestite non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo residuo, purché il suddetto controvalore sia almeno pari a € 50. In tal caso la SGR informerà i sottoscrittori interessati.

14) Il sottoscrittore ha la facoltà, anche nel caso in cui abbia dato alla SGR l'istruzione di cui al precedente comma, di optare per l'effettuazione di versamenti il cui importo è aggiornato ogni anno sulla base di quanto specificato al precedente comma 12) della presente sezione.
15) Per le sottoscrizioni mediante adesione ad un Piano di Accumulo la SGR ha diritto di prelevare le commissioni indicate nelle tabelle di cui alla parte B), art. B.3), sezione B.3.b), lettera B) del presente Regolamento.

C.1.d) Sottoscrizione delle quote in abbinamento ad altri contratti

1) La sottoscrizione di quote dei fondi può essere offerta anche in abbinamento ad altri prodotti finanziari o assicurativi.
2) La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
3) Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina dei fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.
4) È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione ai fondi.
5) I corrispettivi dei contratti abbinati possono essere versati con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione di ciascun Fondo. La SGR provvede ad attribuire a ciascun Fondo e al soggetto controparte del contratto abbinato le somme di rispettiva competenza. Dagli importi versati la SGR ha diritto di prelevare l'eventuale commissione di sottoscrizione, determinata con riferimento al valore della parte dei versamenti destinata al Fondo.
6) Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR, ai sensi del successivo art. C.6), sezione C.6.b) della presente parte C), istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo.
7) Se le quote di pertinenza del sottoscrittore non consentono di coprire per intero il rimborso programmato, la disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo residuo. Di tale circostanza la SGR avviserà tempestivamente il Cliente.

C.1.e) Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

1) Le quote di un Fondo possono essere sottoscritte anche mediante contestuale rimborso di quote di una diversa classe del medesimo Fondo, o di quote di altri fondi gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum.
2) Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardano fondi disciplinati dal presente Regolamento, oppure istituiti successivamente e portati a conoscenza del sottoscrittore mediante l'informativa prevista per le modifiche regolamentari di cui al successivo art. C.7) della presente parte C) ovvero derivano da disposizioni contrattuali stabilite in sede di sottoscrizione, l'operazione di conversione dell'investimento non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto a condizione che il sottoscrittore abbia già ricevuto copia del presente Regolamento Unico. In tal caso, non si applica il riconoscimento al partecipante del diritto di recesso previsto dalle vigenti disposizioni nell'intesa che la SGR predisponga una procedura atta a garantire ai sottoscrittori la conoscenza dei fatti rilevanti accaduti successivamente alla stipula del contratto nonché la disponibilità della documentazione contabile aggiornata (relazione semestrale e relazione di gestione periodica del Fondo): tale informativa dovrà essere resa con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza.
   Nei casi diversi da quelli sopra descritti, l'operazione di passaggio ad altro Fondo della SGR dà luogo ad un autonomo nuovo investimento e pertanto dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto. Alle sottoscrizioni di nuovi contratti poste in essere presso il domicilio del sottoscrittore si applica l'art. 30, comma 6, del T.U.F..
   Qualora la sottoscrizione di quote di Classe "I" avvenga mediante contestuale rimborso di quote di Classe "L", di Classe "LA" di fondi disciplinati dal presente Regolamento, ovvero di quote di altri Fondi, la SGR

potrà subordinare l'esecuzione dell'operazione alla ricezione di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la sottoscrizione di Classi "I".
L'operazione di passaggio tra fondi disciplinati dal presente Regolamento può avvenire anche tramite disposizione impartita attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
Detta operazione è possibile purché le quote dei fondi, sia quelle da rimborsare che quelle da sottoscrivere, siano immesse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario oppure, per le quote – da rimborsare – di fondi gestiti da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum, siano iscritte nel registro dei sottoscrittori.

3) Nel caso in cui le quote di un Fondo siano sottoscritte mediante contestuale rimborso di quote di una diversa classe del medesimo Fondo o di quote di altri fondi gestiti dalla SGR, la stessa, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione alle operazioni con le seguenti modalità:
   - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 19.00;
   - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il secondo giorno successivo a quello del regolamento del rimborso.

   Nel caso in cui le quote di un Fondo siano sottoscritte mediante contestuale rimborso di quote di fondi gestiti da altre società di gestione del Gruppo Mediolanum:
   - le operazioni di rimborso sono eseguite con le modalità indicate nel Regolamento dei relativi fondi;
   - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il terzo giorno successivo a quello del regolamento del rimborso.

   Resta inteso che qualora le operazioni di passaggio tra fondi sopra indicate diano luogo ad un autonomo nuovo investimento, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto. Alle sottoscrizioni di nuovi contratti poste in essere presso il domicilio del sottoscrittore si applica l'art. 30, comma 6, del T.U.F..
4) Qualora, nell'ambito di una operazione di passaggio tra fondi, il controvalore delle quote del Fondo di cui si richiede il rimborso non raggiunga l'ammontare definito dal sottoscrittore, le relative operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento si intenderanno efficaci parzialmente e verranno eseguite fino a concorrenza dell'importo disponibile, purché tale importo risulti almeno pari all'importo minimo previsto per la sottoscrizione del Fondo. Nel caso in cui l'importo disponibile non raggiungesse l'importo minimo previsto per la sottoscrizione del Fondo, la SGR non darà corso all'operazione di passaggio tra fondi e provvederà ad avvisare tempestivamente il Cliente.
   Nel caso in cui il disinvestimento provenga da un Fondo gestito da un'altra società del Gruppo Mediolanum l'importo resosi disponibile verrà investito indipendentemente dal minimo previsto per la sottoscrizione del Fondo, secondo le indicazioni fornite dal sottoscrittore del Fondo medesimo.
5) Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma. Tale conferma può essere trasmessa al sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, in modo da consentire allo stesso di acquisirla su supporto duraturo. Eventuali facilitazioni commissionali sono indicate nella precedente parte B), art. B.3), sezione B.3.c) del presente Regolamento.
6) I sottoscrittori titolari di Quote di Classe "I" che perdano i requisiti necessari ad integrare la qualifica di Investitore Istituzionale prevista dal presente Regolamento, sono tenuti ad informare immediatamente la SGR di tale circostanza.
   Al ricevimento di tale comunicazione, ovvero in ogni caso in cui rilevi autonomamente il ricorrere della predetta circostanza, la SGR provvederà ad attribuire Quote di Classe "LA" dello stesso Fondo rimborsando le Quote di Classe "I" detenute da tale sottoscrittore, salva sua diversa indicazione. Resta ferma la facoltà per il sottoscrittore di chiedere in ogni momento il rimborso delle Quote detenute, in conformità alle previsioni del presente Regolamento.
   La SGR invierà una lettera di conferma dell'avvenuta operazione, in conformità a quanto previsto dal precedente punto 5 della presente sezione.

C.I.f) Programma "Big Chance"

Il programma "Big Chance" prevede il trasferimento, in un intervallo di tempo prestabilito e con cadenze regolari, di importi provenienti dal disinvestimento di Quote di classe "LA" del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico, per l'acquisto di quote di classe "L" o "LA" di uno o più dei seguenti fondi: Mediolanum Flessibile Futuro ESG, Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Strategia Euro High Yield, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia. Il Sottoscrittore può aderire a "Big Chance" sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. L'adesione a "Big Chance" può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e/o regolamentari, nell'ambito del servizio di "banca diretta" offerto da Banca Mediolanum, Soggetto Incaricato del Collocamento.

Gli importi, la data di avvio e la durata (a scelta tra quelle proposte dalla SGR e non modificabile successivamente) di tale programma, per ciascun Fondo, sono esplicitati dal Sottoscrittore all'atto della compilazione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR, debitamente firmato, o dell'adesione attraverso il servizio di "banca diretta".

L'importo minimo del programma, da destinare ad ogni singolo Fondo, deve essere almeno pari ad euro 15.000, con una rata almeno pari a euro 150.

Qualora per l'oscillazione del valore della quota, in funzione dei costi applicati o a seguito di operazioni disposte dal Sottoscrittore, il controvalore totale del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico dovesse essere di un importo inferiore alla rata prevista, la SGR trasferirà comunque tale intero controvalore a favore del Fondo di destinazione del Programma. Pertanto, se il controvalore del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico è divenuto pari a zero, la SGR proverà ad eseguire il disinvestimento fino a 3 volte successive alla data prevista dal Programma al termine delle quali, in caso di esito negativo, non darà corso alla successiva operazione di disinvestimento e revocherà il Programma.

Salvo esplicita revoca da parte del Sottoscrittore, le operazioni effettuate in adesione a "Big Chance" cesseranno automaticamente allo scadere del periodo di durata indicato dal Sottoscrittore. Eventuali versamenti aggiuntivi a favore del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico, effettuati nel corso della durata del programma, non sono ricompresi nello stesso e non ne modificano le caratteristiche. Se il Programma è stato revocato o sia da effettuare il versamento dell'ultima rata, l'eventuale aggiuntivo non comporta la riattivazione dello stesso.

Alle operazioni effettuate nell'ambito del programma "Big Chance" si applicano i tempi di esecuzione previsti per il passaggio tra fondi di cui al precedente art. C.I.e) comma 3, della presente parte C).

Si applica il Beneficio di Accumulo alle operazioni di investimento effettuate nell'ambio del suddetto programma, tenendo anche conto dei versamenti lordi già effettuati sul Fondo di destinazione. Resta ferma l'applicazione dei diritti fissi.

C.2) QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1) I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto. I certificati fisici al portatore sono stati emessi sino al 28/05/2014.
2) Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella parte A), art.A.3) del presente Regolamento, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio indicato.
3) Qualora le Quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie Quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppati per soggetti collocatori.

   È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo

contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4) A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi corrispondendo le relative spese.
5) La consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

C.3) ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

I) L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

C.4) SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

C.5) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

I) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella parte A), art. A.4) del presente Regolamento, dividendo il valore complessivo netto del patrimonio di ciascuna Classe di quote del Fondo per il rispettivo numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2) Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione.
La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3) Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4) Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle Quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
5) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

6) Nel caso di errore del calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

C.6) RIMBORSO DELLE QUOTE

C.6.a) Previsioni Generali

1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei giorni di chiusura delle Borse Nazionali, nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
   La richiesta di rimborso di quote incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, anche al fine di un contestuale reinvestimento in altri prodotti o servizi promossi da società del Gruppo Mediolanum, può avvenire anche tramite disposizione impartita attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
3) La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard ovvero tramite disposizione impartita attraverso tecniche di comunicazione a distanza – contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

   Limitatamente agli investitori istituzionali che abbiano stipulato con la SGR apposita convenzione, la richiesta può essere inoltrata alla SGR anche tramite telefax.
4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo comma 5.
5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 19.00.
6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.
   Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
   A) in caso di una o più richieste di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi co-sottoscrittori, pervenute nello stesso giorno lavorativo e di importo complessivo superiore a € 250.000;
   B) in caso di una o più richieste di rimborso o di switch pervenute nello stesso giorno lavorativo e di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo;
   C) in caso di richiesta di rimborso ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni lavorativi;

La SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.

Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8) La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese dalla ricezione della domanda il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11) Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a suo rischio e spese.
12) Se la richiesta di rimborso è riferita a quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento salvo buon fine e il certificato non sia stato ancora consegnato, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento. Le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato al richiedente, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
13) La SGR può procedere al rimborso totale delle quote di un Fondo possedute dal sottoscrittore, qualora il controvalore delle stesse risulti pari o inferiore a € 150 per effetto di richieste di rimborso. Di tale operazione è data evidenza nella lettera di conferma inviata dalla SGR.
14) Il rimborso totale delle Quote dei Fondi Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Italia, in cui è investito un Piano Individuale di Risparmio costituito dal Sottoscrittore ai sensi della Legge 232/16 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni, comporta la revoca automatica della disposizione permanente SDD Finanziario e la relativa la chiusura del Fondo.

C.6.b) Modalità di rimborso delle Quote

1) Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
   - bonifico bancario sul conto corrente indicato dal sottoscrittore ed allo stesso intestato. Ai fini dell'esecuzione del bonifico la SGR si riserva la facoltà, per esigenze di sicurezza, di chiedere al sottoscrittore di comprovare di avere la titolarità del conto corrente verso cui il pagamento è richiesto. In assenza di tale prova, la SGR si riserva la facoltà di disporre il pagamento a mezzo assegno di traenza all'ordine dell'avente diritto;
   - assegno bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
   - a mezzo accredito a favore della SGR o di altra società del Gruppo Mediolanum per prodotti da queste promossi.
2) Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
   - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
   - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso;
   - l'ammontare da disinvestire o i criteri in base ai quali determinare l'importo di cui si richiede il rimborso;

- il mezzo di pagamento mediante il quale accreditare le somme disinvestite oppure la denominazione e i riferimenti del Fondo della SGR nel quale reinvestire le somme.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata qualora il partecipante abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

3) Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4) Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
   Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
5) Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
   Le istruzioni per il rimborso programmato saranno automaticamente revocate nel caso in cui, per tre volte consecutive alle scadenze programmate, non sia stato possibile effettuare il suddetto rimborso in quanto il sottoscrittore non risultava detenere quote del Fondo.
6) In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
7) Per ogni disinvestimento effettuato in adesione al piano programmato di rimborso delle quote la SGR trattiene il diritto fisso di cui alla precedente parte B), art. B.3), sezione B.3.b), lettera D) del presente Regolamento.
8) È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Programma Consolida i rendimenti

9) Il sottoscrittore che effettui investimenti in quote del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro ESG di Classe "L" o Mediolanum Flessibile Futuro Italia di Classe "L" mediante Versamenti in Unica Soluzione, che disponga l'immissione delle quote in un certificato cumulativo al portatore e che sia titolare di quote di Classe "L" e di Classe "LA" dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Strategia Euro High Yield ha la facoltà di dare incarico alla SGR medesima:
   A) di confrontare giornalmente il valore della quota dei Fondi Mediolanum Flessibile Futuro ESG o Mediolanum Flessibile Futuro Italia con il valore di riferimento, calcolato come definito al successivo comma 10) della presente sezione;
   B) qualora tale confronto evidenzi un incremento del valore della quota pari ad almeno il 5% o il 10% (definito a scelta del sottoscrittore), di disinvestire un importo pari alla differenza tra il valore della quota - al giorno del verificarsi della suddetta condizione - e il valore di riferimento, moltiplicato per il numero totale di quote possedute, purché il controvalore del disinvestimento, al netto del diritto fisso previsto per i rimborsi, sia almeno pari a € 500;
   C) di investire il controvalore del rimborso nelle quote di uno o più dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Strategia Euro High Yield tutti in Classe "L" e "LA" indicati dal sottoscrittore.

10) Per "valore di riferimento" si intende:
   A) nel caso sia stata effettuata unicamente la prima sottoscrizione, il valore della quota al giorno di riferimento di detta sottoscrizione;

B) nel caso siano stati effettuati disinvestimenti in forza del meccanismo di cui alla lettera B) del precedente comma 9), il valore della quota a cui è stato effettuato l'ultimo disinvestimento;
C) nei casi di versamenti successivi nonché di altri disinvestimenti a richiesta del sottoscrittore si applicherà la seguente formula:

$$V_1 = \frac{(V_0 \times Q_0) \pm X}{Q_1}$$

V_1: valore di riferimento dopo l'operazione (versamento aggiuntivo o disinvestimento);
V_0: valore di riferimento precedente;
Q_0: numero di quote possedute e immesse nel Certificato Cumulativo prima del versamento aggiuntivo/ultimo disinvestimento;
X: importo del versamento aggiuntivo (al netto delle commissioni di sottoscrizione e dei diritti fissi) o del disinvestimento;
Q_1: numero di quote possedute e immesse nel Certificato Cumulativo dopo il versamento aggiuntivo o il disinvestimento.

Nei casi di cui alla lettera C) del presente comma, il calcolo del valore di riferimento nonché la verifica delle condizioni per il disinvestimento, di cui alle lettere A) e B) del precedente comma 9), vengono effettuati il giorno successivo alla data di valorizzazione delle operazioni suddette.

11) Le istruzioni per il Programma Consolida i rendimenti possono essere impartite dal partecipante al Fondo sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente.
12) I disinvestimenti di cui alla lettera B) del precedente comma 9) potranno essere effettuati solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione delle suddette istruzioni da parte della SGR.
13) Le istruzioni per il Programma Consolida i rendimenti si intendono valide sino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, operante dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della SGR.
14) Le istruzioni per il Programma Consolida i rendimenti possono essere revocate anche nel caso in cui uno solo dei Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico e, Mediolanum Strategia Euro High Yield per entrambe le Classi "L" e "LA" su cui viene investito il controvalore del rimborso di cui alla lettera B) del precedente comma 9) sia stato disinvestito totalmente da oltre 365 giorni.
15) Al Programma Consolida i rendimenti si applicano le disposizioni previste dai commi 6), 7) e 8) della presente sezione.

C.7) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1) Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari, richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza, è conferita delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro per l'adeguamento del testo regolamentare. Il testo così modificato viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
2) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
3) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti

al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulo già stipulati.

4) Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
5) La SGR potrà richiedere all'Organo di Vigilanza l'applicazione di termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia necessario al fine del buon funzionamento del Fondo e per la tutela degli interessi dei partecipanti.
6) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
7) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

C.8) LIQUIDAZIONE DEL FONDO

I) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella parte A), art.A.I) del presente Regolamento, o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota; dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige una relazione finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sulla relazione finale di liquidazione;
   e) la relazione finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previsti per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti.
      Ogni partecipante potrà prendere visione della relazione di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
   f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dalla relazione finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
   g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Sede Legale: Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. –
Società con unico Socio

Società di gestione del Risparmio

mediolanum
GESTIONE FONDI